



## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO CALABRIA**

*Comunicato Ufficiale n. 1 del 28 dicembre 2019*

Ricorso della società LUMAKA BASKET RC avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale relativo alla gara 122 svoltasi il 7 dicembre 2019 con la società Catanzaro Centro Basket del campionato Serie C Silver

### **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

composta dai signori:

Presidente: avv. Andrea Viola

Componenti: avv. Mario Romeo

avv. Fabrizio Ruffo

Riunitasi il giorno 28 dicembre 2019 alle ore 9.30 nei locali del Comitato Regionale FIP per discutere il ricorso sopra indicato; letti gli atti ed ascoltato l'avv. Antonio Iaria per delega dell'avv. Sergio Zumbo nell'interesse dei ricorrenti, il quale si è riportato a quanto esposto in ricorso, osserva quanto segue.

Va preliminarmente analizzato il motivo formale proposto dalla società ricorrente relativamente alla mancata sottoscrizione dell'allegato al referto da parte degli arbitri. E' opportuno chiarire che la società si è limitata ad evidenziare il difetto formale, senza mettere in dubbio la riconducibilità dell'allegato agli arbitri della gara, di modo che la questione non è quella di accertare la diligenza degli arbitri, ma quella di verificare l'esistenza o meno di una norma che dispone la nullità del referto (o di parte di esso) in mancanza di sottoscrizione, anche qualora –come nel caso di specie– non vi è dubbio alcuno sulla riferibilità dell'allegato agli arbitri.

Per inciso, va chiarito che l'allegato è stato trasmesso telematicamente dagli arbitri in un unico contesto e che l'esistenza dell'allegato risulta comunque nel modulo di referto da essi sottoscritto. Quanto alle conseguenze della mancata sottoscrizione, non si ravvisa l'esistenza di una norma che sancisca la nullità; al contrario, in casi ben più estremi, il regolamento fa salva l'attività sportiva sulla sola parola dell'arbitro anche in caso di assenza, distruzione o smarrimento dell'intero referto (si veda art. 53 Regolamento esecutivo Gare).

Il motivo è infondato e pertanto vanno confermati i provvedimenti del giudice, la cui impugnazione è sorretta soltanto dal motivo della presunta nullità dell'allegato a referto (squalifica atleta Bayoud, ammenda alla società ex art. 27 4b R.G. e deplorazione atleta Rugolo ex art. 32, 3 R.G.

Quanto ai motivi di merito, in ordine alla squalifica dell'atleta Rugolo, la società ricorrente si è limitata a dare una diversa interpretazione dei fatti riferiti dagli arbitri, senza neppure accennare alla possibilità di prova di fatti diversi.

La Corte ritiene che la sanzione comminata per due distinte condotte (offese e ritardo nell'abbandono del terreno di gioco) sia congrua e adeguata.

PQM

rigetta il ricorso e conferma la decisione del giudice di primo grado

f.to avv. Andrea Viola

avv. Mario Romeo

avv. Antonia L. Strati